

Cassazione Civile: Iva non detraibile se l'importo è superiore alla norma

16 Dicembre 2013

Lorenzo Pispero

Se l'importo fatturato è eccessivo rispetto alla norma, l'Iva non è detraibile. È quanto emerso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di elusione fiscale.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società che l'importo fatturato, per lo svolgimento di prestazioni di consulenza, contabilità generale e assistenza, svolta nei confronti di un cliente, era eccessivo e sproporzionato rispetto al compenso generalmente corrisposto per le medesime prestazioni. Di conseguenza, non era giudicata completamente detraibile la relativa imposta sul valore aggiunto.

La società ricorreva in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale che, ridefinendo il corrispettivo della prestazione, valutato come sproporzionato rispetto alla prestazione svolta, quantificava il valore dell'Iva detraibile.

Avverso tale sentenza, la società proponeva reclamo alla Commissione Tributaria regionale, che, rigettando il ricorso, confermava la sentenza di primo grado. Con successivo ricorso in Cassazione, la società ricorrente lamentava violazione delle norme di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la definizione dell'Iva ammessa al beneficio della detrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I giudici di legittimità hanno precisato come il ricorso al metodo induttivo, da parte dell'amministrazione competente, è consentito e ammissibile anche in presenza di contabilità formale regolare, quando tuttavia l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.

“Nel giudizio tributario, una volta contestato dall'erario l'antieconomicità di una prestazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione”.

La società, in questo caso, non aveva adempiuto all'onere di dimostrare l'effettiva complessità e onerosità della prestazione eseguita che legittimava il corrispettivo indicato nella documentazione cartacea, definito dai giudici delle Commissioni come *“eccessivo e sproporzionato”*.

Conseguentemente, le commissioni tributarie provinciale e regionale avevano agito in conformità alle disposizioni di legge, in quanto **la rivalutazione del valore soggetto a beneficio di detrazione è da considerarsi pienamente lecito**

. Rimane in capo al soggetto denunciante dimostrare la liceità di quanto dichiarato.

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermata la pronuncia dei giudici di merito.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 4 dicembre 2013, n. 27199)

Se l'importo fatturato è eccessivo rispetto alla norma, l'Iva non è detraibile. È quanto emerso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di elusione fiscale.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società che l'importo fatturato, per lo svolgimento di prestazioni di consulenza, contabilità generale e assistenza, svolta nei confronti di un cliente, era eccessivo e sproporzionato rispetto al compenso generalmente corrisposto per le medesime prestazioni. Di conseguenza, non era giudicata completamente detraibile la relativa imposta sul valore aggiunto.

La società ricorreva in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale che, ridefinendo il corrispettivo della prestazione, valutato come sproporzionato rispetto alla prestazione svolta, quantificava il valore dell'Iva detraibile.

Avverso tale sentenza, la società proponeva reclamo alla Commissione Tributaria regionale, che, rigettando il ricorso, confermava la sentenza di primo grado. Con successivo ricorso in Cassazione, la società ricorrente lamentava violazione delle norme di legge e vizio di motivazione per quanto concerne la definizione dell'Iva ammessa al beneficio della detrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I giudici di legittimità hanno precisato come il ricorso al metodo induttivo, da parte dell'amministrazione competente, è consentito e ammissibile anche in presenza di contabilità formale regolare, quando tuttavia l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.

“Nel giudizio tributario, una volta contestato dall'erario l'antieconomicità di una prestazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione”.

La società, in questo caso, non aveva adempiuto all'onere di dimostrare l'effettiva complessità e onerosità della prestazione eseguita che legittimava il corrispettivo indicato nella documentazione cartacea, definito dai giudici delle Commissioni come “eccessivo e sproporzionato”.

Conseguentemente, le commissioni tributarie provinciale e regionale avevano agito in conformità alle

disposizioni di legge, in quanto **la rivalutazione del valore soggetto a beneficio di detrazione è da considerarsi pienamente lecito**. Rimane in capo al soggetto denunciante dimostrare la liceità di quanto dichiarato.

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermata la pronuncia dei giudici di merito.

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 4 dicembre 2013, n. 27199)

TAG: *beneficio fiscale, elusione fiscale, evasione fiscale, Imprenditore, IVA, beneficio fiscale, elusione fiscale, evasione fiscale, Imprenditore, IVA, diritto tributario*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.